

Risposta dell'Agenzia delle entrate a interpello n. 267/2023 su interposizione e tassazione

Trust, clausole e criticità fiscali

Sotto la lente i poteri del disponente che limitano il gestore

L'Agenzia delle entrate è tornata ad esprimersi in tema di interposizione nei casi di trust.

Con la risposta ad interpello n. 267/2023 è stato infatti rilevato che non può ritenersi fiscalmente valido un trust nel quale il disponente mantiene poteri (per mezzo del guardiano/protector) tali da influenzare l'operato del trustee (gestisce i beni conferiti nel trust, ndr).

In particolare, l'Agenzia delle entrate si è soffermata su un trust oggetto di una precedente risposta nel 2015.

Già allora lo strumento fu ritenuto fiscalmente interposto in quanto il disponente era in grado di «sostanzialmente influenzare la condotta del trustee, anche se indirettamente, tramite il guardiano».

A seguito di tale risposta del 2015, l'atto costitutivo di trust venne modificato col fine di «consentire il riconoscimento del trust come autonomo soggetto passivo».

Tuttavia, l'Agenzia delle entrate ha confermato la propria posizione iniziale sulla natura interposta del trust, ritenendo che le clausole, seppur modificate, continuassero a limitare in maniera eccessiva l'autonomia gestionale del trustee attraverso poteri troppo eccessivi in capo al guardiano tali da «evidenziare una importante limitazione dell'effettiva autonomia del trustee, dal momento che il suo potere gestorio è sostanzialmente e in definitiva subordinato alla volontà del disponente, tramite la figura del guardiano».

Nel giustificare la propria posizione l'Agenzia delle entrate ha rilevato che «l'esame delle clausole dello statuto del trust dell'atto istitutivo, seppur modificate rispetto a quelle contenute nella bozza allegata alla prima istanza, mostra che il potere gestorio del trustee risulta tuttora limitato dal guardiano che ha mantenuto il consenso vincolante rispetto alle numerose e determinanti attività del trustee» oltre al fatto che «il guardiano continua a poter essere revocato, in ogni momento e senza giusta causa, dal disponente e dallo stesso nominato, seppure congiuntamente ad uno dei beneficiari attuali (ovvero uno

dei figli del disponente), e che il trustee continua a poter essere revocato, in ogni momento e senza giusta causa, dal guardiano e poi dallo stesso nominato.

Al riguardo, si evidenzia come nel predetto statuto del trust non vengano indicati criteri oggettivi per l'individuazione del guardiano e del trustee, «né circostanze oggettive che comportino la revoca degli stessi».

Richiamando successivamente i principi già espressi nelle circolari 61/E 2010 e 34/E/2022, l'Agenzia delle entrate ha quindi considerato il trust come fiscalmente inter-

posto con la conseguenza che il reddito di cui appare titolare il trust viene in realtà tassato direttamente in capo al soggetto interponente per imputazione.

Ciò dimostra, ancor di più, l'estrema importanza dell'aiuto di un professionista nella corretta redazione delle clausole di un atto istitutivo di trust, onde evitare possibili criticità non solo civilistiche ma anche fiscali.

Per maggiori informazioni, si può contattare la sede di Confedilizia della propria città (info e recapiti su www.confedilizia.it).



Questa pagina viene pubblicata ogni primo mercoledì del mese ed è realizzata dall'Ufficio stampa della Confedilizia

l'organizzazione della proprietà immobiliare
www.confedilizia.it

Case, proposti incentivi per i meno abbienti

Nuove agevolazioni fiscali per l'efficientamento energetico e la messa in sicurezza antisismica degli edifici sono contenute in una proposta di legge, predisposta da alcuni deputati del gruppo parlamentare della Lega, a prima firma Gussmeroli. Negli ultimi venti anni, si legge nella relazione della proposta, le agevolazioni fiscali hanno rappresentato un importante incentivo economico e hanno contribuito al progresso del settore edilizio.

Gli obiettivi della proposta di legge sono tre. Fornire un contributo per promuovere l'efficientamento energetico ed antisismico del patrimonio edilizio; indirizzare l'importo massimo di tale contributo verso i soggetti economicamente più svantaggiati; introdurre una misura sostenibile che consenta una continuazione del sostegno al mercato delle ristrutturazioni edilizie che non pesi sui bilanci dello Stato. L'articolo 1 della proposta prevede il riconoscimento di una detrazione fiscale del 60% sugli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un massimo di 100mila euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

Tale detrazione sarà applicabile alle spese documentate sostenute dal contribuente dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2035, relative ad interventi di messa in sicurezza antisismica o di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, con l'obiettivo di raggiungere almeno la classe di prestazione energetica E entro il 2035 e quella D entro il 2040.

È altresì previsto che l'agevolazione fiscale raggiunga il 100% in determinate circostanze, ovvero quando si tratta della prima casa, il soggetto beneficiario disponga di un reddito Isee non superiore a 15mila euro (aumentato in base al numero dei componenti del nucleo familiare) e gli interventi siano riferiti ad un edificio con classe di prestazione energetica G.

Presso il ministero dell'economia e delle finanze viene istituito (articolo 2), con una dotazione annuale di 20 milioni di euro, un fondo al fine di erogare un contributo a favore dei contribuenti incipienti in relazione alla detrazione fiscale prevista per gli interventi effettuati dai condomini. Si prevede inoltre che coloro che soddisfano contemporaneamente i requisiti per la detrazione fiscale al 100% potranno optare per lo sconto diretto sulla corresponsione del beneficio fiscale o per la cessione del credito in quote annuali pari al numero di anni di rimborso previsti nella dichiarazione dei redditi.

Con l'articolo 3 i deputati della Lega prevedono che gli istituti di credito e gli intermediari finanziari possano sostenere i contribuenti meno abbienti per il pagamento delle forniture mediante crediti, che non saranno cedibili, ricevuti in garanzia.

Su queste pagine, si darà conto dell'iter del provvedimento.



33° CONVEGNO COORDINAMENTO LEGALI DELLA CONFEDILIZIA

Piacenza,
23 Settembre 2023
ore 9,30-13 e 15-18,30

Sala Convegni Banca di Piacenza
Via 1° Maggio, 37

ore 9,00 Registrazione partecipanti
ore 9,30 Inizio lavori

I parte
A DIECI ANNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA DEL CONDOMINIO QUESTIONI RISOLTE E PROBLEMI ANCORA APERTI

Introduzione e principi generali

1. Principii ispiratori e quadro generale della riforma
2. Successive vicende legislative
3. Questioni aperte e possibili linee evolutive, anche con riguardo alla personalità giuridica del condominio e alla disciplina del supercondominio

Relatore: **AVV. VINCENZO NASINI**

Interventi programmati

AVV. DANIELA BARIGAZZI
AVV. PIER PAOLO BOSSO
AVV. ANTONINO COPPOLINO
DOTT. ANTONIO NUCERA
AVV. PAOLO PRATO
AVV. FLAVIO SALTARELLI
AVV. ASCANIO SFORZA FOGLIANI
AVV. ANGELO SOLLAZZO
AVV. ANNAMARIA TERENZIANI
AVV. FRANCESCO MASSIMO TISCORNIA

II parte
LA LOCAZIONE ABITATIVA DAI PATTI IN DEROGA AGLI "AFFITTI BREVI"

Introduzione e principi generali

1. Quadro generale e sua evoluzione
2. Modelli contrattuali per una pluralità di esigenze abitative
3. Problemi attuali e prospettive future

Relatore: **AVV. PAOLO SCALETTARIS**

Interventi programmati

PROF. AVV. VITTORIO ANGIOLINI
AVV. DOMENICO CAPRA
AVV. PAOLA CASTELLAZZI
PROF. AVV. VINCENZO CUFFARO
AVV. CARLO DEL TORRE
AVV. MAURO PRETE
DOTT. GIACOMO ROTA
DOTT. ALFREDO SPITALERI
AVV. RAFFAELLO STENDARDI
DOTT. FRANCESCO VEROI

Direzione lavori e relazioni di sintesi: **AVV. CESARE ROSSELLI** - Responsabile Coordinamento legali Confedilizia

Convegno accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Piacenza con 5 crediti formativi
Prenotazione obbligatoria (relaz.esterne@bancadipiacenza.it - tel. 0523.542362)

con il patrocinio della BANCA DI PIACENZA

